



Spett.le
Camera di Commercio di Brescia
Via Luigi Einaudi, 23,
25121 Brescia
*Alla cortese attenzione del Presidente,
Dott. Giuseppe Ambrosi*
Via PEC
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

e cc

apparato@bs.camcom.it
corrado.bottoli@mi.camcom.it
protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it

Milano, 13 luglio 2017

Oggetto: Trasferimento delle partecipazioni in FUTURIMPRESA SGR S.p.A.


Alleghiamo alla presente bozza del contratto di compravendita relativo alla cessione della Vostra partecipazione in Futurimpresa SGR S.p.A., precisando che l'acquisto sarebbe condizionato all'adesione di tutte le Camere di Commercio socie, salve diverse ulteriori valutazioni da parte della scrivente esclusivamente in caso di eventuale adesione parziale alla proposta.

Precisiamo inoltre quanto segue:

- a) l'entità del corrispettivo è EUR 341.944,28, calcolato sulla base del patrimonio netto della società come da bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, detratti gli effetti di cui all'art. 26 del vigente statuto sociale
- b) la liquidazione del corrispettivo sarà effettuata tramite distinta bonifico precedente la girata delle azioni;
- c) l'atto di compravendita sarà stipulato di fronte al notaio in data 28 luglio p.v.

Rimaniamo in attesa di conoscere il contenuto della delibera della Vostra Giunta in merito a detto trasferimento.

Distinti saluti

AZIMUT HOLDING S.p.A.

Sergio Albarelli
Amministratore Delegato

All.

AZIMUT HOLDING SpA
Via Cusani, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 8898 1 - Fax 02 88985 500
Capitale sociale: € 32.324.091,54 I.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964 - REA 1665509

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA [Nota: contratto da stipulare mediante scambio di corrispondenza commerciale]

Tra

Parcam S.r.l., con sede in Milano, Via Meravigli n. 9/B, iscritta al Registro delle Imprese di Milano codice fiscale 05822580964, in persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri ("Parcam");

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como, con sede in Como, Via Parini n. 16, partita IVA 00610380131, in persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri ("CCIAA Como");

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo, con sede in Bergamo, Largo Belotti n. 16, partita IVA 00648010163, in persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri ("CCIAA Bergamo");

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, partita IVA 00859790172, in persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri ("CCIAA Brescia");

(di seguito, congiuntamente, le "Parti Venditrici" e ciascuna singolarmente una "Parte Venditrice");

– da una parte –

e

Azimut Holding S.p.A., con sede in Milano, Via Cusani 4, capitale sociale di Euro [●], interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale [●] e partita IVA n. [●] in persona di [●] munito dei necessari poteri ("Acquirente");

– dall'altra parte –

(le Parti Venditrici e l'Acquirente sono identificati congiuntamente come le "Parti" e, individualmente, anche come una "Parte", fermo restando che ciascuna Parte Venditrice assume i diritti e gli obblighi ad essa attribuiti ai sensi del presente accordo individualmente e senza alcun vincolo di solidarietà con le altre Parti Venditrici).

PREMESSE

- A. Futurimpresa SGR S.p.A., con sede in Milano, via Meravigli, 9/B, capitale sociale Euro 3.340.333,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano codice fiscale e partita IVA n. 06566950967, è una società di gestione del risparmio, iscritta al n° 125 dell'Albo delle GEFIA tenuto da Banca d'Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività di gestione del risparmio (la "Società") che gestisce il fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso riservato denominato "Finanza e Sviluppo Impresa" (il "Fondo"), nonché il fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso riservato denominato "Antares AZ I".

- B. Alla data odierna, il capitale sociale della Società è detenuto dalle Parti Venditrici come segue:
- (i) Parcam, titolare di n. 825.000 azioni, rappresentative del 24,7% del capitale sociale (le "Azioni Parcam");
 - (ii) CCIAA Como, titolare di n. 135.000 azioni, rappresentative del 4,04% del capitale sociale (le "Azioni CCIAA Como");
 - (iii) CCIAA Bergamo, titolare di n. 270.000 azioni, rappresentative del 8,08% del capitale sociale (le "Azioni CCIAA Bergamo");
 - (iv) CCIAA Brescia, titolare di n. 270.000 azioni, rappresentative del 8,08% del capitale sociale (le "Azioni CCIAA Brescia" e, congiuntamente alle Azioni Parcam, alle Azioni CCIAA Como, alle Azioni CCIAA Bergamo, le "Azioni").

La restante parte del capitale sociale della Società è suddiviso come segue:

- (i) l'Acquirente è titolare di n. 1.833.333 azioni, rappresentative del 54,88% del capitale sociale;
 - (ii) il sig. Gabriele Casati è titolare di 3.150 azioni, rappresentative dello 0,09 del capitale sociale;
 - (iii) il sig. Stefano Romiti è titolare di 3.150 azioni, rappresentative dello 0,09% del capitale sociale;
 - (iv) il sig. Stefano Parisi è titolare di 350 azioni, rappresentative dello 0,01% del capitale sociale;
 - (v) il sig. Alberto Arrota è titolare di 350 azioni, rappresentative dello 0,01% del capitale sociale.
- C. Alla data odierna, l'Acquirente è parte insieme a Parcam e a CCIAA Como di una scrittura privata, stipulata in data 6 agosto 2014, contenente, tra l'altro, talune pattuizioni parasociali con riguardo alla Società (il "Patto Parasociale").
- D. Ciascuna Parte Venditrice intende vendere all'Acquirente le Azioni di propria titolarità indicate nella precedente premessa B e l'Acquirente intende acquistare da ciascuna Parte Venditrice, ai termini e alle condizioni di seguito specificati, tutte – e non parte delle – Azioni.
- E. Con il presente contratto (il "Contratto di Compravendita") le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni di compravendita delle Azioni.
- Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE – DEFINIZIONI – ALLEGATI

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Compravendita.
- 1.2. I riferimenti a qualsiasi legge, decreto, regolamento o altro provvedimento normativo, devono intendersi come un riferimento a tale legge, decreto, regolamento o altro provvedimento normativo come di volta in volta modificato e integrato, vigente alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita.
- 1.3. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Contratto di Compravendita, i seguenti termini ed espressioni elencati in ordine alfabetico con lettera iniziale maiuscola hanno il significato qui di seguito indicato per ciascuno di essi:

“Acquirente” ha il significato di cui al preambolo;

“Advisory Board” indica l’*advisory board* del Fondo previsto ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento del Fondo;

“Autorità” indica qualsiasi pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità legislativa, governativa, nazionale, regionale o locale, autorità di vigilanza, autorità antitrust o altra autorità di settore o organo giurisdizionale (ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale, amministrativa o tributaria, italiana o straniera), enti pubblici centrali o periferici, autorità amministrative di regolazione e/o controllo;

“Azioni” ha il significato di cui alla premessa (B);

“CCIAA Bergamo” ha il significato di cui al preambolo;

“CCIAA Brescia” ha il significato di cui al preambolo;

“CCIAA Como” ha il significato di cui al preambolo;

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società in carica alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita;

“Comitato Consultivo” indica il comitato consultivo per gli investimenti previsto ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del Fondo;

“Comunicazione di Inadempimento” ha il significato di cui al paragrafo 9.3.1;

“Condizioni Sospensive” ha il significato di cui al paragrafo 4.1;

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società in carica alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita;

“Consob” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3;

“Contratto di Compravendita” ha il significato di cui alla premessa (E);

“Data di Esecuzione” ha il significato di cui al paragrafo 4.5;

“Esecuzione” ha il significato di cui al paragrafo 4.5;

“Giorno Lavorativo” significa un qualsiasi giorno in cui gli istituti bancari svolgono la propria attività sulla piazza di Milano, in ogni caso con l’esclusione del sabato e della domenica;

“Legge” indica tutte le disposizioni di legge e regolamenti, ivi inclusi statuti, codici, norme, direttive, ordini, decreti, ingiunzioni, ordinanze e mandati emessi da qualsiasi Autorità;

“Parcam” ha il significato di cui al preambolo;

“Parte” e “Parti” hanno il significato di cui al preambolo;

“Parte Inadempiente” ha il significato di cui al paragrafo 9.3.1;

“Parte Interessata” ha il significato di cui al paragrafo 9.3.1 (a);

“Parte Venditrici” e “Parte Venditrice” hanno il significato di cui al preambolo;

“Passività” indica qualsiasi passività, perdita, danno, costo (ivi inclusi i ragionevoli costi legali), onere, sopravvenienza passiva o insussistenza di attivo o minusvalenza, da calcolarsi al netto delle coperture assicurative effettivamente disponibili e degli eventuali accantonamenti specificamente appostati in bilancio alla data odierna e rispetto a cui si dovranno considerare gli eventuali effetti fiscali positivi o negativi derivanti sia dalla passività incorsa che dal relativo indennizzo corrisposto;

“Patto Parasociale” ha il significato di cui alla premessa (C);

“Prezzo” ha il significato di cui al paragrafo 5.1;

“Regolamento” significa il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” emanato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015;

“Regolamento del Fondo” indica il Regolamento del Fondo adottato ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella versione in vigore alla data del Contratto di Compravendita;

“Società” ha il significato di cui alla premessa (A);

“Termine” ha il significato di cui al paragrafo 4.1;

“TUF” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

“Vincolo” indica qualsiasi pegno, gravame, vincolo, onere, diritto reale di garanzia o di godimento, opzione, diritto di prelazione o di prima offerta, diritto di gradimento, privilegio o qualsiasi altro diritto di terzi nascente *ex lege* o *ex contractu*, così come qualsiasi accordo o intesa volto a creare una delle suddette restrizioni.

1.4. Costituiscono Allegati al presente Contratto di Compravendita:

(i) Allegato [●];[●]

(ii) Allegato [●];[●]

2. **LOCK-UP E DIRITTO DI PRELAZIONE**

2.1. L’Acquirente, Parcam e CCIAA Como convengono espressamente, per quanto occorrer possa, che non troverà applicazione, con riferimento al trasferimento delle Azioni Parcam e delle Azioni CCIAA Como ai sensi del Contratto di Compravendita, il vincolo di *lock-up* previsto all’articolo 8.3 del Patto Parasociale e l’Acquirente espressamente rinuncia, per quanto occorrer possa, a ogni eventuale diritto allo stesso spettante ai sensi della suddetta norma.

2.2. Ciascuna Parte espressamente rinuncia incondizionatamente e irrevocabilmente, per quanto occorrer possa, al diritto di prelazione alla stessa eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 8 dello statuto della Società, per effetto dei trasferimenti delle Azioni contemplati nel Contratto di Compravendita.

3. **OGGETTO**

3.1. Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, le Parti Venditrici, ciascuna per quanto di propria competenza – e, per quanto occorrere possa, rinunciando sin d’ora al diritto di prelazione loro spettante in relazione alle Azioni trasferite dalle altre Parti Venditrici – vendono all’Acquirente, che acquista, tutte le Azioni, libere da qualsiasi Vincolo, a fronte del contestuale ed integrale pagamento del Prezzo.

3.2. In particolare:

(i) Parcam vende e trasferisce all’Acquirente la piena proprietà delle Azioni Parcam;

(ii) CCIAA Como vende e trasferisce all’Acquirente la piena proprietà delle Azioni CCIAA Como;

(iii) CCIAA Bergamo vende e trasferisce all’Acquirente la piena proprietà delle Azioni CCIAA Bergamo;

(iv) CCIAA Brescia vende e trasferisce all’Acquirente la piena proprietà delle Azioni CCIAA Brescia.

4. **CONDIZIONI SOSPENSIVE E IMPEGNI DELLE PARTI ANTERIORI ALLA DATA DI ESECUZIONE**

- 4.1. L'obbligazione delle Parti di dare corso all'Esecuzione è sospensivamente condizionata ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e ss. del codice civile al verificarsi delle seguenti condizioni (le "Condizioni Sospensive") entro il termine del [●], come eventualmente prorogato per iscritto dalle parti (il "Termine"):
- (i) Parcam abbia comunicato alla Banca d'Italia la propria intenzione di cedere all'Acquirente le Azioni Parcam ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 1.1 del Regolamento;
 - (ii) l'assemblea dei partecipanti del Fondo (l'"Assemblea dei Partecipanti") abbia approvato le modifiche al Regolamento del Fondo ai sensi degli articoli 7.2 e 9.1(ii) del medesimo, in linea con la bozza di regolamento di cui all'Allegato [●];
 - (iii) sia stato costituito il Comitato Consultivo per gli Investimenti previsto dall'articolo 11 del Regolamento del Fondo;
 - (iv) sia stato costituito l'*Advisory Board* previsto dall'art. 12 del Regolamento del Fondo (l'"*Advisory Board*") e che tale organo risulti composto da 3 membri, dei quali almeno 2 (due) scelti su designazione delle Parti Venditrici, fermo restando che la carica di presidente dell'*Advisory Board* sarà ricoperta dal componente designato da Parcam.
- 4.2. Parcam s'impegna nei tempi tecnici più brevi possibili e, comunque, entro e non oltre [10 (dieci)] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita a comunicare alla Banca d'Italia la propria intenzione di cedere all'Acquirente le Azioni Parcam ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 1.1, del Regolamento e a fornire pronta comunicazione scritta alle altre Parti circa l'avvenuta trasmissione della predetta comunicazione.
- 4.3. Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza ed eventualmente anche promettendo il fatto degli amministratori della Società di propria designazione ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché, nei tempi tecnici più brevi possibili e, comunque, entro e non oltre [5 (cinque)] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita, sia convocata l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo al fine di deliberare sulle modifiche di cui al precedente paragrafo 4.1(ii) e siano nominati i componenti del Comitato Consultivo e dell'*Advisory Board*.
- 4.4. Qualora le Condizioni Sospensive non si avverino entro il Termine, il presente Contratto di Compravendita si intenderà automaticamente risolto e, a far tempo dalla data del Termine, privo di efficacia. Le Parti, fermo restando il disposto dell'articolo 1358 del codice civile, saranno di conseguenza liberate da ogni reciproco obbligo nascente dal presente Contratto di Compravendita, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli da 10 a 13.
- 4.5. Le Parti convengono che, entro [10 (dieci)] Giorni Lavorativi dall'avveramento dell'ultima delle Condizioni Sospensive, le Parti si incontreranno nel giorno (la "Data di Esecuzione"), all'ora, nel luogo e alla presenza del notaio che saranno indicati per iscritto congiuntamente dalle Parti Venditrici all'Acquirente con almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi di anticipo, per dar luogo a tutti gli adempimenti e porre in essere tutte le attività pertinenti e necessarie ai fini dell'esecuzione della compravendita delle Azioni ai sensi del presente Contratto di Compravendita (l'"Esecuzione").
5. **PREZZO DELLE AZIONI**
- 5.1. Il corrispettivo complessivo pattuito tra le Parti per la compravendita delle Azioni è [●] (il

“Prezzo”). Il Prezzo è fisso e immutabile [Nota: prezzo da calcolare sulla base del valore del patrimonio netto della Società come da bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 detratti gli effetti di cui all'art.26 dello statuto sociale di Futurimpresa SGR S.p.A.].

5.2. Alla Data di Esecuzione il Prezzo sarà corrisposto dall'Acquirente a ciascuna Parte Venditrice come segue:

- (i) a Parcam un importo pari ad Euro [●];
- (ii) a CCIAA Como un importo pari ad Euro [●];
- (iii) a CCIAA Bergamo un importo pari ad Euro [●];
- (iv) a CCIAA di Brescia un importo pari ad Euro [●].

5.3. Il Prezzo sarà corrisposto, in una unica soluzione, secondo la suddivisione sopra indicata, dall'Acquirente a ciascuna Parte Venditrice – contestualmente al perfezionamento del trasferimento delle Azioni – mediante bonifico in fondi immediatamente disponibili sui conti correnti bancari di ciascuna delle Parti Venditrici comunicati dalle stesse per iscritto all'Acquirente almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione.

6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL' ESECUZIONE

6.1. Le Parti concordano che, alla Data di Esecuzione, in aggiunta ad ogni altro adempimento previsto dal presente Contratto di Compravendita, verranno compiute le seguenti attività.

Ciascuna Parte Venditrice:

- a) a fronte del contestuale ed integrale pagamento del Prezzo, procederà, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla girata rispettivamente delle Azioni Parcam, delle Azioni CCIAA Como, delle Azioni CCIAA Bergamo e delle Azioni CCIAA Brescia possedute dalle singole Parti Venditrici in favore dell'Acquirente e, congiuntamente, faranno in modo che un amministratore della Società proceda alla iscrizione dell'avvenuto trasferimento nel libro soci della Società;
- b) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.2, per quanto di rispettiva competenza, farà quanto in proprio potere affinché i membri del Consiglio di Amministrazione della Società di propria espressione (e quindi i Sig.ri [●],[●],[●]) rassegnino le proprie dimissioni dalla carica e consegnino all'Acquirente le lettere di dimissioni irrevocabili e incondizionate sottoscritte dagli stessi con effetto dalla Data di Esecuzione, contenenti l'attestazione da parte degli stessi di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società in relazione al loro ufficio e la rinuncia a qualsiasi pretesa, con la sola eccezione dei compensi maturati e non ancora corrisposti alla Data di Esecuzione;
- c) per quanto di rispettiva competenza, farà quanto in proprio potere affinché i membri del Collegio Sindacale di propria espressione (e quindi i Sig.ri [●],[●],[●]) rassegnino le proprie dimissioni dalla carica, e consegnino all'Acquirente le lettere di dimissioni irrevocabili ed incondizionate sottoscritte dagli stessi, con effetto dalla Data di Esecuzione, contenenti l'attestazione da parte degli stessi di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società in relazione al loro ufficio e la rinuncia a qualsiasi pretesa, con la sola eccezione dei compensi maturati e non ancora corrisposti alla Data di Esecuzione.

L'Acquirente:

- d) contestualmente alla girata delle Azioni in proprio favore, procederà al pagamento del Prezzo ai termini e secondo le modalità previste al precedente paragrafo 5.2;

- e) farà in modo che si tenga un'assemblea dei soci della Società al fine di: (i) nominare, con efficacia alla Data di Esecuzione, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e, ove dimessi, del Collegio Sindacale in sostituzione dei membri dimissionari e (ii) rinunciare, nei massimi limiti di Legge, all'esercizio dell'azione di responsabilità ex articoli 2393, 2393-bis, 2395 e 2407 del codice civile nei confronti dei suddetti membri dimissionari per eventuali azioni od omissioni dagli stessi compiuti in qualità, rispettivamente, di amministratori e sindaci della Società fino alla Data di Esecuzione, eccezion fatta per il caso di dolo e/o colpa grave;
- f) consegnerà ai consiglieri e ai sindaci dimissionari della Società altrettante dichiarazioni debitamente sottoscritte dall'Acquirente in un testo conforme a quello allegato sub 6.1(f), ai sensi delle quali rinuncerà a promuovere e/o a votare qualsiasi azione risarcitoria e/o di responsabilità nei confronti degli stessi, salvo il caso di dolo e/o colpa grave, assumendo altresì ampio impegno di manleva per ogni e qualsiasi pretesa che dovesse essere promossa da terzi nei loro confronti nelle loro rispettive qualifiche di consigliere e sindaco della Società, salvo il caso di dolo e/o colpa grave;
- g) pagherà, con le modalità previste dalla legge, le eventuali imposte di trasferimento e le spese notarili dovute in dipendenza del trasferimento delle Azioni, nonché, le eventuali commissioni richieste dalla banca presso cui è aperto il conto corrente dell'Acquirente utilizzato per l'esecuzione del pagamento del Prezzo.

Le Parti:

- h) procederanno alla sottoscrizione e scambio di tutti gli atti richiesti, a norma di Legge, al fine di formalizzare il trasferimento all'Acquirente della piena ed esclusiva proprietà delle Azioni libere da Vincoli.
- 6.2. Le Parti riconoscono e danno atto che tutti gli adempimenti previsti alla Data di Esecuzione, sulla base del presente Contratto di Compravendita, a prescindere dalla loro sequenza temporale, saranno inscindibili e costituiranno un unico e medesimo adempimento, con la conseguenza che, qualora anche uno soltanto di tali adempimenti previsti alla Data di Esecuzione non venga posto in essere nei termini pattuiti tra le Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti medesime e ferma restando la responsabilità della Parte a cui tale mancato adempimento sia eventualmente imputabile, l'intera Esecuzione si intenderà non avvenuta e le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere, per tale ipotesi, tutti gli atti necessari per ripristinare la situazione esistente prima dell'avvio degli adempimenti eventualmente posti in essere fino alla Data di Esecuzione o nell'ambito dell'Esecuzione medesima. Il compimento degli adempimenti e delle operazioni previste dal presente articolo 6 sarà effettuato in esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Contratto di Compravendita ed in nessun modo potrà essere inteso quale novazione dello stesso.
- 6.3. L'Acquirente, Parcam e CCIAA Como riconoscono e danno atto che, con il perfezionamento dell'Esecuzione, il Patto Parasociale si considererà risolto e privo di efficacia, e nessuna delle parti di cui al Patto Parasociale avrà nulla a che pretendere dalle altre, a qualsiasi titolo.

7. ULTERIORI PATTUZIONI

- 7.1. L'Acquirente si impegna a fare in modo che, sino alla data di liquidazione del Fondo, la carica di presidente dell'*Advisory Board* sia ricoperta dal componente designato da Parcam.
- 7.2. Parcam si impegna a comunicare alla Banca d'Italia, alla Consob e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Esecuzione, il perfezionamento dell'avvenuta cessione delle Azioni Parcam ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 1.3 del Regolamento.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1. Le Parti Venditrici, ciascuna per quanto di propria competenza con riferimento alle Azioni da ciascuna trasferite e senza alcun vincolo di solidarietà, prestano le garanzie e rendono le dichiarazioni di cui appresso, assicurando che le stesse sono accurate, veritiere e corrette tanto con riferimento alla data odierna quanto con riferimento alla Data di Esecuzione.

Ciascuna Parte Venditrice dichiara e garantisce:

- a) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, di aver validamente ed efficacemente compiuto ogni adempimento ed ottenuto ogni consenso, approvazione ed autorizzazione anche di carattere societario, che doveva essere compiuto ovvero ottenuto dalle stesse al fine di stipulare il presente Contratto di Compravendita e assumere validamente ed efficacemente ed adempiere le obbligazioni in esso contenute;
- b) che la sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita e l'esecuzione delle obbligazioni in esso stabilite non costituiscono violazione né danno luogo ad inadempimenti rispetto a disposizioni contenute nel proprio atto costitutivo o statuto ovvero violazione di diritti di terzi o della Legge;
- c) di avere la piena, libera ed esclusiva proprietà e disponibilità delle Azioni, libere da Vincoli e liberamente trasferibili;
- d) che tutte le trattative relative al presente Contratto di Compravendita e alle operazioni quivi previste sono state eseguite senza l'intervento di soggetti che svolgano attività per conto di alcuna delle Parti Venditrici con modalità che consentano il sorgere di una qualsiasi pretesa nei confronti dell'Acquirente e/o della Società per attività di intermediazione ovvero il diritto a commissioni di intermediazione, onorari o altri compensi simili.

8.2. L'Acquirente presta le garanzie e rende le dichiarazioni di cui appresso, assicurando che le stesse sono accurate, veritiere e corrette tanto con riferimento alla data odierna quanto con riferimento alla Data di Esecuzione.

L'Acquirente dichiara e garantisce:

- a) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, di aver validamente ed efficacemente compiuto ogni adempimento ed ottenuto ogni consenso, approvazione ed autorizzazione anche di carattere societario, che doveva essere compiuto ovvero ottenuto al fine di stipulare il presente Contratto di Compravendita e assumere validamente ed efficacemente ed adempiere le obbligazioni in esso contenute;
- b) che la sottoscrizione del presente Contratto di Compravendita e l'esecuzione delle obbligazioni in esso stabilite non costituiscono violazione né danno luogo ad inadempimenti rispetto a disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'Acquirente ovvero violazione di diritti di terzi o della Legge;
- c) che tutte le trattative relative al presente Contratto di Compravendita e alle operazioni quivi previste sono state eseguite senza l'intervento di soggetti che svolgano attività per conto dell'Acquirente con modalità che consentano il sorgere di una qualsiasi pretesa nei confronti delle Parti Venditrici e/o della Società per attività di intermediazione ovvero il diritto a commissioni di intermediazione, onorari o altri compensi simili.

9. INDENNIZZI

9.1. *Indennizzi delle Parti Venditrici*

- 9.1.1. Ciascuna Parte Venditrice, in via disgiunta dalle altre Parti Venditrici e, quindi, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà tra le medesime, si impegna ad indennizzare l'Acquirente in relazione a qualsivoglia Passività che dovesse essere effettivamente subita dall'Acquirente o dalla Società quale conseguenza immediata e diretta della non veridicità e non correttezza delle dichiarazioni e garanzie rese da tale Parte Venditrice ai sensi del precedente paragrafo 8.1 alla data odierna e alla Data di Esecuzione.
- 9.1.2. L'obbligo di indennizzo delle Parti Venditrici di cui al precedente paragrafo 9.1.1 opererà per ogni circostanza che venga comunicata per iscritto dall'Acquirente con una Comunicazione di Inadempimento inviata ai sensi del successivo paragrafo 9.3 entro e non oltre [6 (sei)] mesi dalla Data di Esecuzione.

9.2. *Indennizzi dell'Acquirente*

- 9.2.1. L'Acquirente si impegna ad indennizzare ciascuna Parte Venditrice in relazione a qualsivoglia Passività che dovesse essere effettivamente subita da ciascuna delle Parti Venditrici quale conseguenza immediata e diretta della non veridicità e non correttezza delle dichiarazioni e garanzie rese dall'Acquirente ai sensi del precedente paragrafo 8.2 alla data odierna e alla Data di Esecuzione.
- 9.2.2. L'obbligo di indennizzo dell'Acquirente di cui al precedente paragrafo 9.2.1 opererà per ogni circostanza che venga comunicata per iscritto dalle Parti Venditrici con una Comunicazione di Inadempimento inviata ai sensi del successivo paragrafo 9.3 entro e non oltre [6 (sei)] mesi dalla Data di Esecuzione.

9.3. *Procedimento di indennizzo*

- 9.3.1. Ogni qualvolta si verifichi un evento o emerga una circostanza suscettibile di dare luogo ad un obbligo di indennizzo e manleva di una delle Parti Venditrici o dell'Acquirente ai sensi del presente articolo 9 (la "Parte Inadempiente") si applicheranno le seguenti disposizioni:
- a) la Parte legittimata a richiedere l'indennizzo (la "Parte Interessata") darà notizia per iscritto, a pena di decadenza entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scoperta dell'evento (da intendersi come conoscenza obiettiva e completa dell'evento medesimo), con una comunicazione alla Parte Inadempiente (e per conoscenza alle altre Parti) di tale evento ed indicando, ove possibile, anche solo in via provvisoria, l'ammontare richiesto in dipendenza dello stesso (la "Comunicazione di Inadempimento");
 - b) la Parte Inadempiente sarà tenuta, a pena di decadenza, a contestare per iscritto all'altra Parte la Comunicazione di Inadempimento entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, essendo inteso che, in difetto, le domande di cui alla Comunicazione di Inadempimento si intenderanno accolte dalla Parte Inadempiente;
 - c) le contestazioni che non siano amichevolmente risolte entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte della Parte che ha inviato la Comunicazione di Inadempimento dell'eventuale comunicazione di contestazione della Parte Inadempiente, saranno decise ai sensi del successivo articolo 13;
 - d) nel caso in cui siano promosse azioni o avanzate pretese da parte di terzi, ivi incluse le Autorità, la Parte Inadempiente ne sarà prontamente informata per

iscritto e alla stessa dovrà essere consentito di intervenire in tali azioni o procedimenti con l'assistenza di un consulente di propria scelta e a proprie spese;

- e) la Parte Interessata potrà procedere alla definizione transattiva delle pretese di terzi ovvero aderire spontaneamente a domande ovvero prestare acquiescenza ad una decisione (sentenza o lodo arbitrale), ordine e/o decreto emesso da un'Autorità competente relative a eventi che formino oggetto di comunicazioni alla Parte Inadempiente del tipo previsto dal presente paragrafo 9.3.1, solo previo assenso (che non potrà essere irragionevolmente negato) della Parte Inadempiente medesima.

9.3.2. L'indennizzo sarà dovuto dalla Parte Inadempiente soltanto per le Passività, non contestate ai sensi del precedente paragrafo 9.3.1 (b) o accertate ai sensi del precedente paragrafo 9.3.1 (c) ovvero ai sensi del successivo articolo 13 e il pagamento dell'indennizzo dovrà essere effettuato dalla Parte Inadempiente, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti paragrafi 9.1 e 9.2, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine ultimo per effettuare le contestazioni ai sensi del precedente paragrafo 9.3.1 (b) ovvero dalla data in cui l'indennizzo è stato accertato amichevolmente nel termine di cui al precedente paragrafo 9.3.1 (c) ovvero ai sensi del successivo articolo 13.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1. Il presente Contratto di Compravendita (e i diritti di credito dallo stesso nascenti) non potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi da alcuna delle Parti, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

10.2. Le Parti si danno atto che qualsiasi comunicazione prevista nel presente Contratto di Compravendita dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo raccomandata a/r, anticipata via fax o per posta elettronica, agli indirizzi sotto indicati. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio come segue:

se a Parmam:

[•]

se a CCIAA Como:

[•]

se a CCIAA Bergamo:

[•]

se a CCIAA Brescia:

[•]

Se all'Acquirente

[•]

10.3. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni e i documenti dei quali sia venuta a conoscenza in ragione della stipulazione o esecuzione del presente Contratto di Compravendita. Tali obblighi non si estendono alle comunicazioni e/o alle informazioni che per disposizioni del presente Contratto di Compravendita o di Legge

debbano essere effettuate e/o portate a conoscenza di terzi, delle competenti Autorità o rese pubbliche.

- 10.4. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni "si impegna a fare sì che" ed equivalenti utilizzate nel presente Contratto di Compravendita, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di un soggetto diverso dalle Parti, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile.

11. VARIE

- 11.1. L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Compravendita non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 11.2. Qualora una o più disposizioni del presente Contratto di Compravendita risultino nulle o inefficaci, tali previsioni saranno prive di effetti senza inficiare la validità e l'efficacia delle altre clausole. Le Parti sostituiranno la previsione nulla o inefficace con previsioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originali delle Parti.

12. COSTI E SPESE

- 12.1. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1(g), i costi e le spese per l'assistenza nella stesura e nella formalizzazione del presente Contratto di Compravendita resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

13. LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 13.1. Il presente Contratto di Compravendita è soggetto alla legge italiana ed è da essa regolato.
- 13.2. Qualunque controversia derivante dal presente Contratto di Compravendita, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà demandata alla competenza esclusiva e risolta mediante un arbitrato, in conformità con il Regolamento Arbitrale Nazionale e Internazionale della Camera Arbitrale di Milano, svolto da un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri nominati ai sensi del predetto regolamento, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. La decisione del collegio arbitrale verrà presa in conformità ai principi di Legge applicabili e avrà la forza e gli effetti di una decisione giudiziale tra le Parti. La procedura arbitrale avrà sede in Milano e verrà condotta in lingua italiana.
- 13.3. Ferma la clausola compromissoria di cui al precedente paragrafo 13.2, per qualunque consentita azione giudiziaria comunque connessa al presente Contratto di Compravendita sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

